

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Pescara, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201.
2. L'entrata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158

Art. 2

Presupposto del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
2. La presenza di arredo o di un solo contratto attivo di fornitura di servizi pubblici (acqua, elettricità, gas, ecc...) costituisce presunzione semplice dell'occupazione dell'immobile e delle eventuali pertinenze e, pertanto, della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli Enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dalla presentazione di istanze o dichiarazioni a pubbliche autorità da parte degli utilizzatori o dei proprietari dello stesso immobile.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali e/o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e/o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e/o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo sia per i locali e le aree scoperte di uso comune, che per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

Art. 4

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre e cessa dal primo giorno successivo a quello in cui inizia e termina l'occupazione, la detenzione o il possesso.

Art. 5

Locali e aree assoggettabili al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di manufatto stabilmente ancorato o infisso al suolo o nel suolo, chiusi o predisposti alla chiusura da ogni lato, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti

urbani e assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Pescara.

2. Sono, altresì, soggette al tributo tutte le aree scoperte riferibili alle utenze non domestiche occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Pescara.

Art. 6

Locali e aree non assoggettabili al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) per le utenze domestiche:
 - 1) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - 2) locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la permanenza di persone o operatori;
 - 3) locali non utilizzati e privi di arredi e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi di forniture dei servizi pubblici a rete;
 - 4) superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri;
 - 5) aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali destinati a civile abitazione quali: parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o predisposti per la chiusura con strutture fisse.
 - b) per le utenze non domestiche:
 - 1) locali dove si producono, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8, comma 2, del presente regolamento;
 - 2) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietteria, punti di ristoro;
 - 3) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia, di regola, la presenza umana;
 - 4) aree destinate all'esercizio dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'allevamento e le serre a terra;
 - 5) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, destinate all'accesso alla pubblica via, al movimento veicolare interno e alla sosta gratuita dei veicoli;
 - 6) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - 7) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - 8) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - 9) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - 10) le aree degli impianti di distribuzione dei carburanti non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree scoperte adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - c) aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, non detenute o occupate in via esclusiva.
 - d) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto certificati inabitabili o soggetti a lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori o, se precedente, alla data di effettiva occupazione dell'immobile;

2. La detassazione dei predetti locali e aree è concessa, esclusivamente, a seguito di presentazione di idonea istanza documentata da parte del contribuente e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo alla presentazione della stessa.

Art. 7

Computo della superficie ai fini della determinazione della base imponibile

1. La superficie assoggettabile a tassazione delle unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile;
2. La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, o dalla misurazione diretta da parte dell'ufficio tributi del Comune a seguito di attività di accertamento;
3. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese;
4. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso nel caso in cui la frazione sia superiore al mezzo metro quadrato, per difetto nel caso in cui sia pari o inferiore.

Art. 8

Detassazione di superficie

1. Nella determinazione delle superfici tassabili non si tiene conto di quella parte di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione d'uso si formano, di regola, rifiuti speciali o pericolosi non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti in materia ambientale.
2. Per le attività di cui all'allegato "b" del presente regolamento (esclusi i locali ed aree adibiti ad uffici, mense, depositi, magazzini, spogliatoi, servizi e quelli che comunque non producono rifiuti speciali o pericolosi non assimilati agli urbani) ove risulti difficilmente quantificabile la superficie in cui si producono i rifiuti speciali o pericolosi non assimilati agli urbani, si applica forfetariamente la detassazione di superficie ivi prevista, fermo restando che la stessa viene accordata a richiesta di parte, a condizione che l'interessato dimostri annualmente l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei suddetti rifiuti e allegghi la seguente documentazione:
 - a) planimetria dei locali e delle aree ove risulti indicata la superficie dove, di regola, si producono rifiuti speciali o pericolosi non assimilati agli urbani;
 - b) copia dei formulari di trasporto relativi ai rifiuti speciali o pericolosi;
 - c) copia del modello unico di denuncia MUD per l'anno di riferimento.
3. Nel caso in cui nei locali e/o nelle aree vengano espletate più attività di cui all'allegato "b", la detassazione viene applicata fino a concorrenza del 60% della superficie complessiva.

Art. 9
Piano finanziario

1. Il Comune approva il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché l'eventuale utilizzo di beni e strutture di terzi, o l'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
2. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a) il modello gestionale e organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti.
3. Nello specifico il piano finanziario indica gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni;
4. Nei piani finanziari successivi è riportato l'eventuale scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione della base imponibile o per eventi imprevedibili non dipendenti da negligenza del soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 10
Determinazione e articolazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria;
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;
3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti producibili per unità di superficie, in relazione agli usi e, per le utenze non domestiche, alla tipologia di attività svolta, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158;
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata;
5. In caso di uso promiscuo della superficie oggetto di tassazione, qualora non sia facilmente localizzabile la parte di superficie destinata ai vari usi, è applicata la tariffa di uso prevalente;
6. La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche di cui al comma 17 dell'art.14 del D.L. 201/2011 opera in sede di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, mediante l'abbattimento della parte variabile della tariffa in misura pari ad una quota proporzionale ai risultati raggiunti dalle predette utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

Art. 11

Disciplina della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'immobile e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ;
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti l'unità immobiliare, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria;
4. Ai fini della determinazione del numero degli occupanti si fa riferimento alle risultanze dei registri anagrafici comunali al primo gennaio dell'anno di riferimento del tributo o, per le nuove utenze, alla data effettiva di inizio occupazione, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che, nell'anno solare di riferimento, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, risultano dimoranti nell'unità immobiliare per almeno sei mesi (ad esempio colf che dimorano presso la famiglia);
5. Per le utenze domestiche tenute a disposizione o occupate da persone che hanno la residenza fuori del territorio comunale, il numero degli occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella denuncia. In caso di omessa indicazione nella denuncia, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero presuntivo pari a 4;
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, non locate nel corso dell'anno, adibite ad uso stagionale o, comunque, destinate ad altro uso limitato e discontinuo nell'anno solare, purché non utilizzate quali dimora abituale o immobile di residenza, viene applicata la tariffa ordinaria minima prevista per le utenze domestiche;
7. Per le utenze domestiche a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, occupate saltuariamente o stabilmente, il numero degli occupanti si presume, salvo diversa specifica indicazione nella denuncia, pari a quattro.

Art. 12

Classificazione delle utenze non domestiche

1. In relazione alla propria destinazione d'uso i locali e le aree tassabili delle utenze non domestiche vengono accorpati in classi di attività omogenee, in funzione dell'analoga potenzialità di produzione dei rifiuti, come riportato nell'allegato "A" del presente regolamento;
2. L'inserimento nelle varie classi di attività omogenee è effettuato in base all'attività espletata dichiarata (denuncia, codice ATECO, iscrizione alla Camera di Commercio, autorizzazione all'esercizio di attività rilasciata dall'Ente locale) o a quella accertata dagli uffici preposti all'attività di verifica;
3. Le attività non espressamente contemplate nella classificazione sono inserite nella categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti

Art. 13

Applicazione del tributo in rapporto all'espletamento del servizio

1. La forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nonché i limiti della zona di raccolta obbligatoria, sono stabiliti nell'apposito regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti adottato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 22 del 5/09/1997 e s.m.i. A tale regolamento si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, etc.).
2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, limitatamente al periodo interessato, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Nel caso in cui il servizio è effettuato in grave violazione delle prescrizioni stabilite dal regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti, relativamente alla distanza massima di collocazione dei contenitori, alla capacità minima che gli stessi debbono assicurare e alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto, limitatamente al periodo interessato e fino alla riattivazione del normale esercizio del servizio, al:
 - a) 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta o contenitore all'uscita dell'utenza su strada pubblica o aperta al pubblico transito supera i 500mt e fino a 750mt;
 - b) 30% della tariffa, se la suddetta distanza supera i 750mt e fino a 1000mt;
 - c) 20% della tariffa, se la suddetta distanza supera i 1000mt;
 - d) il tributo è comunque dovuto nella misura dell'80% della tariffa nel caso in cui la predetta distanza sia comunque superiore ai 500mt, e non sia possibile per accertati motivi di sicurezza provvedere ad un diverso posizionamento del contenitore;
4. Ai fini della riduzione tariffaria, limitatamente al periodo interessato, il servizio si considera effettuato in grave violazione quando:
 - a) il contenitore è costantemente posto ad una distanza di oltre 500 metri dai confini dell'immobile dell'utenza;
 - b) la capacità del contenitore non è sufficiente a contenere i rifiuti conferiti in modo tale da determinare un accumulo di rifiuti pari almeno alla capacità del contenitore stesso e, sempreché detti rifiuti permangono, dopo ogni raccolta da parte degli addetti al servizio, costantemente al di fuori del contenitore per un numero di 5 raccolte consecutive;
 - c) per un periodo superiore a 5 giorni la raccolta dei rifiuti avvenga con una frequenza ridotta.
5. Il procedimento tecnico-amministrativo di verifica del disservizio ha inizio a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza, da rivolgere al servizio comunale competente per la gestione del servizio dei rifiuti urbani in forma scritta. Entro trenta giorni da detta data il servizio procederà ad attivare la verifica delle eventuali difformità di esecuzione del servizio rispetto alle prescrizioni del regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti stabiliti per la specifica zona di raccolta. Qualora dagli accertamenti esperiti risulti che effettivamente il servizio viene svolto in grave violazione, così come sopra stabilito alle lettere a), b) e c) del comma 4, in relazione alle distanze, capacità dei contenitori e frequenza del servizio, e il servizio per la gestione dei rifiuti non provveda a porvi rimedio entro 10 gg., in tal caso decorrono gli eventuali effetti sul tributo. In tal senso il servizio stesso provvederà a segnalare all'Ufficio Tributi del Comune i nominativi degli utenti che hanno diritto alla riduzione del tributo e il relativo periodo interessato.

Art. 14
Riduzioni tariffarie

1. La tariffa si applica in misura ridotta :
 - a) del 20% per le abitazioni con unico occupante, a condizione che il titolare dell'utenza abbia un reddito ISEE non superiore ad € 7.500,00 e non possieda, oltre a quello in cui dimora abitualmente, se di proprietà, altre unità immobiliari nel territorio nazionale;
 - b) del 20% per le unità immobiliari e/o per le aree scoperte, che siano adibite ad attività produttive, commerciali e di servizi con un uso stagionale nell'anno solare, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata, anche in forma tacita, dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. Per usufruire delle predette riduzioni tariffarie l'utente dovrà presentare all'Ufficio tributi del Comune di Pescara apposita istanza su apposita modulistica predisposta dall'Ente, pena la decadenza dal beneficio. Le riduzioni decorrono dal giorno successivo a quello della richiesta; l'utente è, altresì, obbligato a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato diritto alle riduzioni entro i termini di presentazione della denuncia di variazione.
3. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella seguente ipotesi :
 - a) utenze domestiche che abbiano attivato il "compostaggio" dei propri residui organici.
 - 1) La riduzione è subordinata alla presentazione presso l'Ufficio tributi del Comune di Pescara, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, di apposita istanza nella quale si dichiara di aver attivato il "compostaggio" domestico in modo continuativo e di aver conferito, almeno 2 volte l'anno, il materiale prodotto, per una quantità complessiva non inferiore a 40 kg, presso il servizio pubblico attivato dal Comune di Pescara.
 - 2) La società pubblica del Comune, all'atto del conferimento, rilascerà idonea certificazione che dovrà essere allegata in copia alla predetta istanza.
- 3-bis. E' prevista la possibilità di agevolazioni e riduzioni "atipiche" ovvero diverse da quelle previste dal presente regolamento, la cui copertura finanziaria sarà totalmente a carico dell'Ente attraverso risorse proprie e comunque diverse dalla Ta.R.E.S.

Art. 15
Riduzione tariffarie per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, nel caso in cui si dimostra di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, è prevista una riduzione del tributo. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo dei rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione non può essere, comunque, superiore al 30% nel caso di conferimento al servizio pubblico attivato dal Comune di Pescara, dietro apposita convenzione, dei rifiuti assimilati agli urbani da avviare al recupero o al riciclo. In caso di affidamento ad altro gestore, diverso da quello pubblico attivato dal Comune di Pescara, del servizio della raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani da avviare al recupero o al riciclo, la tariffa è ridotta fino ad un massimo del 20%.
2. Al fine del calcolo della riduzione i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il **primo bimestre** dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, apposita dichiarazione attestante la quantità complessiva dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti e la quantità dei rifiuti avviati al recupero. A tale dichiarazione dovrà, altresì, essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati,

debitamente controfirmati dal destinatario. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dalla documentazione esibita, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a rettificare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non certifica la quantità complessiva dei rifiuti prodotti, per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo e il coefficiente di produzione annuo utilizzato per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente.

3. La riduzione tariffaria è accordata con provvedimento a firma del funzionario responsabile del tributo;
4. L'Ufficio effettuerà il rimborso del maggior tributo versato o, se richiesto dal contribuente, autorizzerà la compensazione del credito maturato spettante con gli importi dovuti da versare nei successivi anni d'imposta.

Art. 16

Altre riduzioni tariffarie

1. E' prevista la riduzione del 20% della tariffa per le abitazioni, con superficie utile superiore a mq. 40 escluse le pertinenze, che siano occupate da due persone, a condizione che :
 - a) uno degli occupanti l'unità immobiliare sia una badante regolarmente assunta, ai sensi del CCNL di colf e badanti, con diritto di vitto ed alloggio;
 - b) il titolare dell'utenza domestica abbia un reddito ISEE, con riferimento all'anno precedente quello per cui si richiede la riduzione, non superiore a € 10.000,00, sia in precarie condizioni di salute con una percentuale di invalidità al 100%, non goda di assistenza da parte del Servizio Sanitario Locale, e non posseda, a qualsiasi titolo, nel territorio nazionale, altre unità immobiliari, escluse le pertinenze, oltre a quella adibita a propria dimora.
2. E' prevista la riduzione del 20% della tariffa per i nuclei familiari composti da due persone, che abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Pescara, escludendo dal computo eventuali ulteriori occupanti portatori di handicap con invalidità al 100%, a condizione che:
 - a) tutti i componenti il nucleo familiare, risultante dai registri anagrafici, ad esclusione di eventuali portatori di handicap con invalidità al 100%, devono aver compiuto il 65-esimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento del tributo;
 - b) nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di altre unità immobiliari, oltre quella destinata a propria dimora abituale, e relative pertinenze;
 - c) la superficie dell'unità immobiliare oggetto di riduzione non sia inferiore a mq. 40, escluse le pertinenze;
 - d) il reddito ISEE complessivo del nucleo familiare, con riferimento all'anno precedente a quello per cui si richiede la riduzione, non sia superiore a:
 - 1) € 12.000,00, nel caso in cui nel nucleo familiare non siano presenti portatori di handicap con invalidità al 100%;
 - 2) € 15.000,00, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti portatori di handicap con invalidità al 100%;
3. E' prevista la riduzione del 20% della tariffa per le famiglie composte da giovani coppie, per i primi 3 anni di matrimonio, che occupano un'abitazione con contratto di affitto regolarmente registrato, a condizione che abbiano un'età non superiore a 35 anni e un

reddito complessivo ISEE, con riferimento all'anno precedente quello per cui si richiede la riduzione, non superiore a € 10.000,00;

4. E' prevista la riduzione del 50% della tariffa per i nuclei familiari la cui unica fonte di reddito è costituita dalla cassa integrazione guadagni, dall'indennità di disoccupazione o di mobilità che non posseggono, a qualsiasi titolo, nel territorio nazionale altre unità immobiliari, escluse le pertinenze, oltre a quella adibita a propria dimora; la predetta riduzione è rapportata al periodo in cui permane la situazione di disagio lavorativo.
- 4-bis. E' prevista la riduzione del 70% della tariffa per i nuclei familiari che versano in uno stato di grave disagio dovuto alla mancanza assoluta di reddito a seguito della perdita della propria occupazione, a condizione che:
 - a) negli ultimi 3 anni, uno dei componenti, o l'unico componente, abbia presentato almeno una dichiarazione dei redditi o sia in possesso, relativamente al suddetto periodo, di un modello CUD rilasciato da un sostituto d'imposta;
 - b) nessuno dei componenti il nucleo familiare possieda nel territorio nazionale, a qualsiasi titolo, oltre a quella adibita a propria dimora, altre unità immobiliari con esclusione delle eventuali pertinenze dell'abitazione;
- 4-ter. E' prevista la riduzione del 20% della tariffa per i nuclei familiari di almeno 4 persone che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) abbiano un reddito ISEE complessivo non superiore ad € 12.500,00;
 - b) nessuno dei componenti il nucleo familiare possieda nel territorio nazionale, a qualsiasi titolo, oltre a quella adibita a propria dimora, altre unità immobiliari con esclusione delle eventuali pertinenze dell'abitazione;
 - c) nel nucleo familiare siano presenti almeno 3 figli di età non superiore ai 18 anni;
5. E' prevista una riduzione della tariffa, nella misura del 20%, per i primi tre anni di attività, o frazione per il primo anno di attività fino al 31 dicembre dello stesso, a favore di coloro che richiedano la partita I.V.A. per intraprendere una nuova attività d'impresa; la riduzione non spetta a coloro che cessano l'attività e ne intraprendono un'altra con lo stesso codice attività entro sei mesi dalla cessazione, e alle attività che costituiscono una mera prosecuzione dell'attività precedente, anche nel caso in cui si tratti di soggetti diversi. Quest'ultima fattispecie si verifica quando l'attività non presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità (conferimento dell'unica azienda in società, donazione d'azienda padre-figlio, successione d'azienda, cessione d'azienda, operazione di trasformazione, scissione o fusione d'azienda, scioglimento di una società di persone con prosecuzione dell'attività da parte di un socio). Costituisce, inoltre, sostanziale continuità di attività, ancorché, svolta da altro soggetto, quella iniziata con denuncia SCIA, presso locali già precedentemente adibiti, nei 30 giorni antecedenti, alla stessa tipologia di attività produttiva; la riduzione tariffaria è aumentata:
 - a) al 30% in caso di assunzione di un dipendente con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - b) al 40% in caso di assunzione di almeno due dipendenti con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- 5-bis. E' prevista una riduzione del 30% per gli utenti appartenenti alla Categoria BAR (codice ATECO 563000) e Tabaccai (codice ATECO 472600) che, in possesso alla data di entrata in vigore del presente regolamento dell'autorizzazione per l'installazione di apparecchi di cui all'art.110 comma 6 lettera a) di cui al R.D. 773/1931 (TULPS) rinuncino alla predetta autorizzazione.

6. Per usufruire delle riduzioni tariffarie i soggetti di cui ai precedenti commi, entro il 31 dicembre di ogni anno, dovranno presentare all'Ufficio tributi del Comune di Pescara la modulistica, all'uopo predisposta dall'Ufficio, debitamente compilata in tutte le sue parti, allegando la documentazione eventualmente richiesta, pena la decadenza dal beneficio.
7. Tutte le riduzioni tariffarie non sono tra loro cumulabili.

Art. 17
Esenzioni

1. E' prevista l'esenzione:
 - a) per gli immobili adibiti ad uffici e servizi comunali, nonché per quelli adibiti a scuole statali (materne, elementari e medie inferiori);
 - b) per gli immobili adibiti a centri di accoglienza e/o mense per i senzatetto;
 - c) per gli immobili adibiti a conventi, seminari, oratori e simili, limitatamente alle superfici destinate all'esercizio delle funzioni educative e religiose. Non rientrano, pertanto, nell'esenzione le aree ed i locali destinati ad attività diverse e gli edifici adibiti a scuole non statali: materne, elementari, medie e superiori.
2. Per usufruire dell'esenzione i soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio tributi del Comune di Pescara, pena la decadenza dal beneficio. L'esenzione avrà efficacia dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza, previa verifica dei requisiti da parte degli uffici preposti.

Art. 18
Tributo giornaliero

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali e/o aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione si considera temporanea quando si protrae per un periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione o occupazione è pari all'ammontare della tariffa annuale attribuita alla categoria dell'attività corrispondente o assimilata, diviso per 365 e maggiorata del 50%.
4. Il tributo giornaliero è dovuto per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali e delle aree pubbliche occupati, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento del tributo all'atto dell'occupazione, da effettuarsi contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Nel caso in cui si riscontri che, all'atto della verifica dell'occupazione abusiva, il tributo non risulti regolarmente versato, gli uffici preposti provvederanno all'accertamento del tributo dovuto con le relative sanzioni ed interessi.
7. Il tributo non si applica nei seguenti casi:
 - a) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 60 minuti;
 - b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
 - d) occupazioni per effettuazione di traslochi;
 - e) occupazioni per operazioni di carico e scarico, per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;

- f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, sociali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore, tranne quelle effettuate con finalità di natura commerciale;
- g) occupazioni realizzate con cantieri edili, limitatamente alle aree strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività lavorative.

Art. 19

Tributo Provinciale

1. Per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale.
2. Il tributo provinciale, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Pescara, è calcolato sull'importo del tributo dovuto, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 20 del presente regolamento.

Art. 20

Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili

1. Le tariffe del tributo sui rifiuti deliberate sono maggiorate di 0,30 euro per metro quadrato, al fine di finanziare i costi relativi ai servizi indivisibili del Comune di Pescara, quali la manutenzione delle strade, la pubblica illuminazione, ecc....
2. La riscossione della maggiorazione è effettuata dallo stesso soggetto che cura la riscossione del tributo.
3. La maggiorazione non si applica ai locali ed alle aree escluse o esentate dalla tassazione del tributo sui rifiuti.

Art. 21

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. I soggetti passivi sono tenuti a presentare, entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, la denuncia dei locali e/o delle aree tassabili siti nel territorio del Comune di Pescara; nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. L'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti dei contribuenti per i quali trovano applicazione le norme di esclusione e di esenzione dal tributo. La denuncia, debitamente sottoscritta dal contribuente, può essere consegnata direttamente all'Ufficio tributi del Comune di Pescara, trasmessa a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo FAX, o a mezzo PEC.
3. La denuncia deve obbligatoriamente contenere:
 - a) cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita dell'utente;
 - b) per gli enti, istituti, associazioni, società devono essere indicati la denominazione sociale, le sede legale, gli elementi identificativi dei rappresentanti legali e il codice ATECO dell'attività esercitata;
 - c) l'ubicazione, la destinazione d'uso e la superficie dei singoli locali e delle aree, nonché la loro ripartizione interna con distinzione delle aree scoperte operative dalle altre aree scoperte;

- d) gli identificativi catastali (foglio, particella e subalterno) dei locali e delle aree con le relative planimetrie;
 - e) la data d'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree;
 - f) gli elementi identificativi delle persone fisiche, componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano i locali assoggettati a tassazione.
4. L'utente è tenuto, altresì, a denunciare, nelle medesime forme ed entro lo stesso termine di cui al precedente comma 1, ogni variazione relativa alla superficie ed alla destinazione d'uso dei locali ed alle aree che comporta una diversa quantificazione dell'obbligazione tributaria.
 5. In caso di variazione o di cessazione dell'occupazione/detenzione dei locali e delle aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di variazione o di cessazione, che comporta la rideterminazione dell'obbligazione tributaria a partire dal giorno successivo a quello della presentazione della denuncia.
 6. Qualora la denuncia di variazione o di fine occupazione non venga presentata tempestivamente, la tassa è dovuta fino ad avvenuta denuncia, salvo dimostrazione da parte del contribuente di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree; in ogni caso la tassa non è dovuta se risulta già assolta dal subentrante o già accertata ad altro soggetto da parte dell'ufficio;
 7. Con riferimento alle unità abitative coinvolte in variazioni anagrafiche, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cambio della residenza o del domicilio, i soggetti passivi sono tenuti a presentare la relativa denuncia di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione.

Art. 22

Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (F24) o mediante apposito bollettino di conto corrente postale.
2. Il versamento del tributo può essere effettuato in quattro rate di pari importo, rispettivamente con scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, o in unica soluzione con scadenza 30 giugno. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore se le cifre decimali sono superiori a 49 centesimi, all'euro inferiore nel caso in cui le cifre decimali sono inferiori o pari a 49 centesimi.
3. Il Comune invia ai contribuenti modelli unificati di pagamento (F24) o bollettini di conto corrente postale già precompilati; gli importi dovuti alle relative scadenze saranno quantificati sulla base delle denunce presentate o rettifiche dall'ufficio in sede di accertamento.

Art. 23

Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento e l'ufficio non provvederà al rimborso, qualora, per singolo anno d'imposta, l'importo complessivo del tributo da versare o da rimborsare sia inferiore a € 12,00.

Art. 24

Poteri di controllo dell'Ufficio

1. Ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi tributari, il Comune può:
 - a) rivolgere al contribuente motivato invito a comparire e richiedere di esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree;
 - b) invitare il contribuente alla compilazione di questionari relativi a dati e notizie;
 - c) richiedere notizie, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali e delle aree;
 - d) utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di ogni altro tributo;
 - e) richiedere ad uffici pubblici e/o altri enti, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie dei singoli contribuenti;
 - f) chiedere direttamente agli amministratori di condominio i dati relativi alle unità immobiliari, quali la superficie (in mq.), gli identificativi catastali, i nominativi degli occupanti, dei detentori o dei proprietari;
 - g) effettuare sopralluoghi, mediante personale debitamente autorizzato dal funzionario responsabile del tributo, presso le unità immobiliari site nel Comune di Pescara, al fine di acquisire dal contribuente ulteriori informazioni circa le caratteristiche catastali dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. L'Ufficio tributi del Comune, rilevata la presenza di violazioni formali e/o sostanziali commesse dal contribuente emette, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, o a quello in cui il versamento è stato effettuato o avrebbe dovuto essere effettuato, idonei atti di contestazione e/o avvisi di accertamento d'ufficio o in rettifica, sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo nominato con delibera di Giunta Comunale.

Art. 25

Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie sono irrogate in ottemperanza ai commi 39,40,41 e 42 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.

Art. 26

Sgravi e rimborsi

1. In caso di tributo non dovuto, la rettifica del relativo carico tributario è disposta dal funzionario responsabile, a seguito di istanza di parte.
2. In caso di tributo non dovuto ma versato, il rimborso è disposto dal funzionario responsabile entro il limite di una soglia minima di € 12,00 per ogni annualità d'imposta, a seguito di motivata istanza prodotta dalla parte nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il versamento non dovuto.
3. Il rimborso è disposto entro 90 giorni dalla data dell'istanza, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, e comunque non oltre 180 giorni.
4. Gli interessi annui applicati, con maturazione giorno per giorno, sono calcolati con saggio d'interesse pari a quello legale.
5. I crediti derivanti dai rimborsi, riconosciuti come spettanti dall'Ufficio tributi del Comune, sono ammessi in compensazione anche con il debito di altri tributi locali, secondo le modalità disciplinate dal vigente Regolamento generale delle entrate di natura tributaria.

Art. 27

Ravvedimento operoso

1. Il ravvedimento operoso è l'istituto che consente al contribuente di sanare spontaneamente la propria posizione tributaria, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
2. Per la disciplina del ravvedimento operoso si applica quanto contemplato dalla legislazione vigente in materia fiscale.

Art. 28

Dilazioni e sospensioni di pagamento

1. Per i debiti tributari, anche relativi a più annualità, derivanti da inviti all'adesione all'accertamento, da avvisi di accertamento divenuti definitivi, da solleciti, da accertamenti con adesione definiti, da conciliazioni giudiziali, da iscrizione a ruolo o ingiunzioni di pagamento, su richiesta dell'interessato in stato di temporanea difficoltà finanziaria che non consente l'assolvimento dell'obbligazione tributaria in unica soluzione, è possibile concedere dilazioni di pagamento, in forma mensile o trimestrale, alle condizioni previste dal Regolamento generale delle entrate di natura tributaria del Comune di Pescara.
2. In caso di calamità naturali o gravi ed oggettive situazioni di disagio che hanno interessato categorie di contribuenti, il Comune può, con motivata deliberazione di Giunta Comunale, provvedere a differire i termini di pagamento del tributo sui rifiuti.

Art. 29

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento decorrono dall'1/01/2013;
2. Per l'applicazione della Tares si considereranno valide tutte le denunce prodotte ai fini della Tarsu, eventualmente integrate con gli elementi richiesti per l'applicazione del nuovo tributo;
3. Limitatamente all'anno 2013 il versamento del tributo è effettuato :
 - a) in tre rate, con scadenza rispettivamente 31 maggio, 30 settembre e 16 dicembre; l'importo delle rate con scadenza 31 maggio 2013 (50%) e 30 settembre 2013 (25%) è determinato sulla base di quanto dovuto ai fini Ta.R.S.U. per l'anno 2012;
 - a-bis) Limitatamente all'ultima rata la Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può prevedere il differimento della scadenza entro e non oltre il mese di marzo 2014;
4. Le disposizioni contenute nella risoluzione nr.37/E del 27.05.2013 relative all'approvazione delle modalità di versamento del tributo sui rifiuti e sui servizi, trovano prima applicazione con la scadenza del 16 dicembre 2013, coincidente con il pagamento di quanto dovuto a saldo per l'anno d'imposta 2013.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1** Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2** Cinematografi e teatri
- 3** Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4** Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
- 5** Stabilimenti balneari
- 6** Esposizioni, autosaloni
- 7** Alberghi con ristorante
- 8** Alberghi senza ristorante
- 9** Case di cura e di riposo
- 10** Ospedali
- 11** Uffici, agenzie, studi professionali
- 12** Banche ed istituti di credito
- 13** Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
- 14** Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
- 15** Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16** Banchi di mercato beni durevoli
- 17** Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
- 18** Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
- 19** Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20** Attività industriali con capannoni di produzione
- 21** Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22** Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23** Mense, birrerie, amburgherie
- 24** Bar, caffè, pasticcerie
- 25** Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26** Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27** Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28** Ipermercati di generi misti
- 29** Banchi di mercato generi alimentari
- 30** Discoteche, night club

ALLEGATO B

Attività'	Percentuale di Detassazione
Falegnamerie (senza verniciatura)	20%
Falegnamerie (con verniciatura)	30%
Autocarrozzerie	30%
Autofficine meccaniche	20%
Gommisti	20%
Autofficine di elettrauto	20%
Distributori di carburante	20%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori litotipografici	30%
Laboratorio vetri e specchi	30%
Studi medici di radiologia	20%
Laboratori fotografici	20%
Laboratori odontotecnici	30%
Laboratori di analisi cliniche	20%
Parrucchieri, istituti di bellezza, beauty center	20%